



STAM Srl
Sviluppo tecniche ambientali
Zona Industriale Valle Cupa
64010 COLONNELLA (TE)
Tel. – Fax 0861/70122
Cell. 345/2510204
email stamsr@virgilio.it
stamsr@pec.it

Colonnella (Te), 19 Gennaio 2021

Codice pratica: 20/212067

Spett.le
Regione Abruzzo
Servizio Valutazioni Ambientali DPC002
Via Antica Salaria Est, 27
67100 L'AQUILA

Alla c.a. Ing. Domenico Longhi

OGGETTO: relazione tecnica per Giudizio 3266 del 20/10/2020 di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nel Giudizio n. 1727 del 17/05/2011.

Il sottoscritto ing. Mauro Scacchia, in qualità di direttore tecnico e procuratore speciale del legale rappresentante della scrivente società, in riferimento alla comunicazione del 24/10/2020 codice pratica n. 20/212067, con la quale si invitava la scrivente a relazionare in merito alla Verifica di Ottemperanza di cui all'oggetto, invia la seguente relazione tecnica.

A) OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL GIUDIZIO CCR VIA N. 1727 DEL 17/05/2011;

Nel Giudizio n. 1727 del 17/05/2011, il Comitato di Coordinamento Regione Abruzzo per la Valutazione di Impatto Ambientale disponeva le seguenti due prescrizioni:

a) PRESCRIZIONE N. 1

“si ribadisce la necessità che la verifica tecnica di cui alla nota dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto n. 290 del 26/04/2011, allegata al progetto, sia valutata dall’ente competente al rilascio del provvedimento abilitativo;”

In data 19/04/2011 la scrivente inoltrava all’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto la documentazione tecnica per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’industria di produzione di ammendanti compostati presso la Zona Industriale Valle Cupa di Colonnella (Te), la quale, con nota n. 290 del 26/04/2011 (**Allegato n. 1**), dichiarava che l’intervento era tra quelli consentiti ai sensi del Comma 2 Lettera c) dell’Art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, disponendo che la verifica tecnica (**Allegato n. 2 e 2 bis**), doveva essere valutata dall’Ente competente al rilascio del provvedimento abilitativo, in questo caso il Comune di Colonnella (Te), il quale in data 28/03/2012 rilasciava il relativo parere positivo (**Allegato n. 3**).

La prescrizione risulta essere quindi correttamente ottemperata.

b) PRESCRIZIONE N. 2

“va, inoltre, effettuata una campagna di misura della qualità delle acque sotterranee, prima dell’inizio dell’attività, nei punti sia a monte sia a valle del sito e previsto un monitoraggio almeno semestrale della qualità delle acque sotterranee predisponendo i necessari piezometri.”

- In data 05/06 febbraio 2013, quindi antecedentemente all’inizio dell’attività lavorativa, avviata in data 22/06/2013, si è provveduto mediante l’azienda Geinside Srl, come da allegata documentazione (**Allegato n. 4**), alla realizzazione di due sondaggi a carotaggio continuo per la formazione di n. 2 piezometri, denominati PZ1 (valle) posto sul lato nord dello stabilimento industriale, e PZ2 (monte), posto al lato sud dello stesso;
- attraverso i suddetti sondaggi è stato possibile prelevare due campioni di acqua (C1 in PZ1 a -5.6 m dal p.c. e C2 in PZ2 a -5,6 m da p.c.), da sottoporre ad analisi chimiche, successivamente eseguite dal Laboratorio SEA Sas di Tolentino (Mc), regolarmente certificato ed accreditato, il quale ha effettuato le prove sulla seguente lista di parametri:

Composti inorganici

Arsenico

Cadmio

Cromo VI

Cromo totale

Mercurio

Nichel

Piombo

Rame

Zinco

Solventi organici aromatici

Benzene

Toluene

Alifatici clorurati cancerogeni

Triclorometano (Cloroformio)

Tricloroetilene

Tetracloroetilene (PCE)

Cloruro di vinile

Sommatoria organoalogenati

Clorometano

Alifatici clorurati non cancerogeni

1,1-Dicloroetano

1,2-Dicloroetilene

Fenolo

Anilina

p-Toluidina (4-Metilanilina)

PCB

*I rapporti di prova delle analisi eseguite sulla suddetta lista di parametri, relativi all’anno 2013 e primo semestre dell’anno 2014 (**Allegato n. 5**), sono stati regolarmente inviati al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Teramo e all’ARTA Distretto Provinciale di Teramo, in quanto all’epoca la scrivente operava mediante iscrizione al RIP della Provincia di Teramo n. 260/TE del 12/05/2011 ai sensi dell’Art. 16 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 5/2/98; i rapporti di prova non hanno evidenziato superamenti dei limiti tabellari previsti dalla vigente normativa sui parametri analizzati, secondo la seguente tabella riassuntiva:*

| Punto prelievo | Data prelievo | Data invio | Superamenti rilevati |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| PZ 1 | 05/02/2013 | 27/02/2013 | |
| PZ 2 | 05/02/2013 | 27/02/2013 | |
| PZ 1 | 28/08/2013 | 10/09/2013 | |
| PZ 2 | 28/08/2013 | 10/09/2013 | |
| PZ 1 | 26/02/2014 | 03/04/2014 | |
| PZ 2 | 26/02/2014 | 03/04/2014 | |

Si fa notare che la lista dei parametri analizzati non comprendeva all'epoca Manganese, Ferro, Solfati e Azoto nitroso, che successivamente sono stati rilevati con superamento dei limiti tabellari di cui al D.Leg.vo 152 del 03/04/06 parte IV all. 5 Tab. 2 "Acque sotterranee";

- le analisi relative ai prelievi effettuati nel secondo semestre 2014 sono state eseguite dal Laboratorio analitico Studio Astra Sas di Teramo, regolarmente certificato ed accreditato, il quale ha effettuato le prove sulla seguente lista di parametri:

Parametri fisici e chimico-fisici

Livello falda

Temperatura

pH

Conducibilità elettrica

Ossidabilità

COD

BOD

T O C.

Cianuri

Fenoli

Azoto ammoniacale (come NH₄)

Azoto nitrico (come NO₃)

Azoto nitroso (come NO₂)

Cloruri

Solfati

Magnesio come Mg

Potassio come K

Sodio come Na

Arsenico come As

Cadmio come Cd

Cromo totale come Cr

Cromo VI come Cr

Ferro come Fe

Manganese come Mn

Mercurio come Hg

Nichel come Ni

Piombo come Pb

Rame come Cu

Zinco come Zn

Solventi di cui :

Vinyl Chloride

Trichlorofluoromethane

1,1 Dichloroethene

Methylenechloride

1,1 Dichloroethane

Ethene 1,2 Dichloro

Bromochloromethane

Chloroform
1,1,1 Trichloroethane
Carbon Tetracloride
1-Propene 1,1 Dichloro
Benzene
1,2 Dichloroethane
Trichloroethylene
1,2 Dichloropropane
Dibromomethane
Bromodichloromethane
1-Propene 1,3 Dichloro (Z)
Toluene
1-Propene 1,3 Dichloro (E)
Tetrachloroethylene
1,3 Dichloropropane
Dibromochloromethane
1,2 Dibromoethane
Chlorobenzene
Ethylbenzene
1,1,1,2 Tetrachloroethane
m,p-xylene
o-xylene
Styrene
Bromoform
Isopropylbenzene
1.1.2.2 Tetrachloroethane
Bromobenzene
1.2.3 Trichloropropane
n-propylbenzene
2-Chlorotoluene
1,3,5 Trimethylbenzene
tert-Butylbenzene
1.2.4 Trimethylbenzene
sec-Butylbenzene
4-Isopropyltoluene
1.3 Diclorobenzene
1.4 Diclorobenzene
n-butylbenzene
1.2 Diclorobenzene
1.2 Dibromo-3-cloropropano
1.2.4 Trichlorobenzene
1.3 Butadiene 1,1,2,3,4,4 Hexachloro
Naftalene
1,2,3 Trichlorobenzene
PESTICIDI FOSFORATI di cui :
Azinfos-metile
Bromofos etile
Bromofos metile
Clorpirifos
Diazinone
Dicrotofos
Ethion
Etoprofos
Fenitrotion
Fention
Fonofos
Forate
Eptenofos

Isofenfos
Malation
Mevinfos
Paration-etile
Paration-metile
Pirimifos-etile
Pirimifos-metile
Tetraclorvinfos
Triazofos

IPA (somma DM 471/99) di cui:

Benzo (b) fluoranthene
Benzo (k) fluoranthene
Benzo (g,h,i) perylene
Indeno (1,2,3,cd) pyrene

IPA (Altri DM 471/99) di cui:

Benzo (a) anthracene
Benzo (a) pyrene
Chrysene
Dibenzo (a,h) anthracene
Pyrene

Altri IPA di cui:

Naphtalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Idrocarburi > C12

I rapporti di prova delle analisi eseguite sulla suddetta lista di parametri, relativi al secondo semestre dell'anno 2014 (**Allegato n. 6**), sono stati regolarmente inviati al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Teramo e all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo, in quanto all'epoca la scrivente operava mediante iscrizione al RIP della Provincia di Teramo n. 260/TE del 12/05/2011 ai sensi dell'Art. 16 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 5/2/98; i rapporti di prova hanno evidenziato superamenti dei limiti tabellari previsti dalla vigente normativa su alcuni parametri analizzati, secondo la seguente tabella riassuntiva:

| Punto prelievo | Data prelievo | Data invio | Superamenti rilevati |
|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| PZ 1 | 04/09/2014 | 08/10/2014 | manganese, solfati |
| PZ 2 | 04/09/2014 | 08/10/2014 | manganese, ferro, solfati |

- Le analisi relative ai prelievi effettuati nel primo semestre 2015, e nei successivi periodi ad oggi, sono state eseguite dal Laboratorio analitico Consulchimica Srl di Civitanova Marche (Mc), e dal Laboratorio analitico Astra Sas di Teramo, regolarmente certificati ed accreditati, i quali hanno effettuato le prove sulla seguente lista di parametri:

Metalli:

Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Cromo (VI)
Mercurio
Nichel

Rame

Zinco

Selenio

Manganese

Ferro

Inquinanti Inorganici:

Cianuri liberi

Nitrito

Solfato

Composti organici aromatici:

Benzene

EtilBenzene

Stirene

Toluene

Xilene

Alifatici clorurati cancerogeni

Clorometano

Triclorometano

Cloruro di vinile

1,2-Dicloroetano

1,1-Dicloroetilene

Tricloroetilene

Tetracloroetilene

Esaclorobutadiene

Sommatoria organo alogenati

Alifatici clorurati non cancerogeni:

1,1-Dicloroetano

1,2-Dicloroetilene

1,2-Dicloropropano

1,1,2-Tricloroetano

1,2,3-Tricloropropano

1,1,2,2-Tetracloroetano

1,1,1-Tricloroetano

Policiclici Aromatici :

Benzo (a) antracene

Benzo (a) Pirene

Benzo (b) fluorantene

Benzo (k) fluorantene

Benzo (g,h,i) perilene

Crisene

Dibenzo (aji) antracene

Indeno (1,2,3-cd) pirene

Pirene

Sommatoria IPA

Fitofarmaci

Alaclor

Aldrin

Atrazina

alfa-esacloroetano

beta-esacloroetano

Gamma- esacloroetano (lindano)

Clordano

DDD

DDT

DDE

Dieldrin

Endrin

Sommatoria fitofarmaci

Altre sostanze

PCB

Idrocarburi totali (come n-esano)

Altri parametri:

Cloruro

pH (rilevata sul luogo di campionamento)

Potenziale redox (rilevata sul luogo di campionamento)

Temperatura (rilevata sul luogo di campionamento)

Conducibilità elettrica (rilevata sul luogo di campionamento)

Durezza

Ossigeno disciolto

I rapporti di prova (**Allegato n. 7**) sono stati regolarmente inviati al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Teramo e all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo, in quanto all'epoca la scrivente operava mediante iscrizione al RIP della Provincia di Teramo n. 260/TE del 12/05/2011 ai sensi dell'Art. 16 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 5/2/98, e successivamente alla data del 12/05/2016, a seguito dell'AIA n. DPC026/096 e successive modifiche ed integrazioni, anche al SGR della Regione Abruzzo; i rapporti di prova hanno evidenziato superamenti dei limiti tabellari previsti dalla vigente normativa su alcuni parametri analizzati, secondo la seguente tabella riassuntiva:

| Punto prelievo | Data prelievo | Data invio | Superamenti rilevati |
|----------------|---------------|------------|------------------------------------|
| PZ 1 | 18/03/2015 | 25/03/2015 | manganese, ferro, solfati, nitriti |
| PZ 2 | 18/03/2015 | 25/03/2015 | manganese, ferro, solfati, nitriti |
| PZ 1 | 09/11/2015 | 18/11/2015 | manganese, ferro, solfati |
| PZ 2 | 09/11/2015 | 18/11/2015 | manganese, ferro, solfati |
| PZ 1 | 13/05/2016 | 25/05/2016 | manganese, solfati, nitriti |
| PZ 2 | 13/05/2016 | 25/05/2016 | manganese, solfati, nitriti |
| PZ 1 | 16/12/2016 | 03/01/2017 | manganese, ferro, solfati |
| PZ 2 | 16/12/2016 | 03/01/2017 | manganese, ferro, solfati, nitriti |
| PZ 1 | 31/03/2017 | 10/04/2017 | manganese, ferro, solfati |
| PZ 2 | 31/03/2017 | 10/04/2017 | manganese, solfati |
| PZ 1 | 13/10/2017 | 31/10/2017 | manganese, ferro, solfati |
| PZ 2 | 13/10/2017 | 31/10/2017 | manganese, solfati |
| PZ 1 | 28/06/2018 | 16/07/2018 | manganese, solfato |
| PZ 2 | 28/06/2018 | 16/07/2018 | manganese, solfato |
| PZ 1 | 20/12/2018 | 10/01/2019 | manganese, solfato |
| PZ 3 | 20/12/2018 | 10/01/2019 | manganese |
| PZ 1 | 28/06/2019 | 16/07/2019 | manganese, solfato |
| PZ 3 | 28/06/2019 | 16/07/2019 | manganese, solfato |
| PZ 1 | 17/12/2019 | 21/01/2020 | manganese, ferro, solfato |
| PZ 2 | 17/12/2019 | 21/01/2020 | manganese, ferro, solfato |
| PZ 1 | 25/06/2020 | 01/07/2020 | manganese, solfato |
| PZ 2 | 25/06/2020 | 01/07/2020 | manganese, solfato |
| PZ 1 | 09/12/2020 | 07/01/2021 | manganese, solfato |
| PZ 2 | 09/12/2020 | 07/01/2021 | manganese, solfato |

- In data 06/09/2016, con nota prot. 5547 (**Allegato n. 8**), l'ARTA Distretto Provinciale di Teramo ha preso atto delle risultanze delle analisi effettuate dalla scrivente, ed ha segnalato al SGR della Regione Abruzzo che tale stato di contaminazione, peraltro già perfettamente conosciuto dagli Enti preposti, è preesistente all'inizio dell'attività della scrivente, in quanto l'intera valle del Tronto è interessata da numerosi insediamenti industriali in cui sono stati riscontrati i superamenti delle CSC nelle acque sotterranee (si riporta testualmente "E' doveroso ricordare, inoltre, che la zona industriale C.da Vallecupa in oggetto ospita diversi insediamenti industriali in cui sono stati riscontrati

superamenti delle CSC nelle acque sotterranee per diversi parametri, tra i quali quelli sopra menzionati..."); inoltre l'area interessata dalla contaminazione è estesa a buona parte della pianura alluvionale su cui insiste il sito, comprese le zone poste al monte idrogeologico, dato che il plume di contaminazione segue infatti la direzione principale della falda, parallela al corso d'acqua del Fiume Tronto;

- si precisa inoltre che i parametri riscontrati in quantità superiori alle CSC non sono in alcun modo correlabili con l'attività e il ciclo produttivo svolto dalla scrivente, che tratta principalmente residui organici e che non ha alcuna inferenza con sostanze contenenti metalli pesanti, e quindi i parametri stessi risultano essere in linea con gli esiti delle analisi relative a piezometri ubicati in aziende limitrofe;
- in data 13/02/2018 la scrivente ha inviato al SGR della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo, alla Provincia di Teramo e al Sindaco del Comune di Colonnella (Te) il Piano di caratterizzazione del sito industriale relativo alle acque sotterranee, redatto dal Dott. Geologo Andrea Marziale ai sensi del D. Lgs. 152/06 artt. 242 – 245 (**Allegato n. 9**); con nota del 13/02/2020, l'ARTA Distretto Provinciale di Teramo ha fatto presente al SGR della Regione Abruzzo che il Piano di Caratterizzazione dell'area deve essere approvato in sede di Conferenza di Servizi, secondo le procedure previste dalla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (**Allegato n. 9 bis**);
- in data 02/10/2018 la scrivente ha segnalato che a seguito dell'intasamento del piezometro per il prelievo delle acque sotterranee contrassegnato con la sigla PZ2, posto sul lato sud-ovest del sito produttivo, a monte rispetto al piano di scorrimento dell'acquifero, si è provveduto a praticare un ulteriore punto di prelievo temporaneamente sostitutivo, adiacente al PZ2, contrassegnato con la sigla PZ3, posto anch'esso a monte ma sul lato sud-est del sito produttivo, a causa della presenza di sottoservizi e della zona di eventuale futuro ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue, allegando la relativa relazione tecnico-geologica delle operazioni effettuate; in data 04/10/2019 l'ARTA Distretto Provinciale di Teramo richiedeva il ripristino del punto di prelievo PZ2, nel frattempo eseguito dalla scrivente, per cui il successivo prelievo di campioni eseguito in data 17/12/2019 veniva effettuato presso il preesistente piezometro PZ2, come richiesto dall'Ente di controllo.

Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude quanto segue:

- la scrivente ha regolarmente ottemperato a quanto prescritto dal Comitato di Coordinamento Regione Abruzzo per la Valutazione di Impatto Ambientale nel Giudizio n. 1727 del 17/05/2011, inoltrando sin dall'inizio dell'attività (2013) agli Enti preposti le relative comunicazioni semestrali inerenti i risultati delle analisi di monitoraggio effettuate sui campioni delle acque sotterranee prelevati presso i due piezometri predisposti nel sito industriale, ai fini della valutazione dello stato di qualità dell'acquifero presente nel sottosuolo;
- gli esiti delle analisi relative ai punti di prelievo ubicati nel sito aziendale sono pienamente rapportabili alle risultanze delle determinazioni analitiche effettuate da parte degli Enti di controllo preposti presso le aziende limitrofe alla scrivente, anche in periodi antecedenti alla data di inizio dell'attività aziendale, per cui i parametri risultanti oggetto di superamento delle CSC previste dalla vigente legislazione sono caratteristici della zona e preesistenti all'inizio dell'attività della azienda, e non riconducibili in alcun modo con l'attività e il ciclo produttivo svolto dalla scrivente;
- la scrivente, anche nel rispetto delle prescrizioni ulteriormente intervenute nel corso dei vari iter autorizzatori, si è impegnata ad attuare svariate misure di miglioramento tecnologico per la salvaguardia della matrice ambientale acque sotterranee,

secondo le tempistiche di volta in volta proposte, che si possono brevemente riassumere come di seguito:

- l'installazione di un impianto di trattamento di acque di prima pioggia presso il piazzale di manovra dei mezzi pesanti;
- la realizzazione impianto di depurazione biologico e fanghi attivi delle acque reflue prodotte nel ciclo lavorativo, e interamente riciclate;
- l'installazione di impianto di essiccazione delle matrici fangose in entrata per la riduzione dell'umidità e quindi dei reflui da trattare.

B) RISPETTO DELLE ULTERIORI CONDIZIONI AMBIENTALI

a) ASPETTI URBANISTICI E LOCALIZZATIVI DELL'IMPIANTO

L'attività produttiva posta in essere dalla scrivente dal giugno 2013 è stata sin dall'inizio fortemente osteggiata da parte del Sindaco del Comune di Colonnella, il quale ha intrapreso nel tempo numerose iniziative volte a contrastarne lo svolgimento, quali svariati esposti, sempre puntualmente archiviati dall'Autorità giudiziaria, nonché un ricorso al TAR dell'Aquila, giudicato del tutto infondato con sentenza del 06/05/2020 (Allegato n. 10), sulla base di quanto espresso dal SGR della Regione Abruzzo mediante la relazione tecnica del 27/04/2020 (Allegato n. 11), nella quale veniva testualmente dichiarato che "Occorre considerare, infine, che la STAM svolge un rilevante e, per certi versi, insostituibile servizio pubblico in quanto riceve ed è autorizzata a trattare fino a 21.000 t/a di fanghi provenienti esclusivamente dalla depurazione civile su conferimento del Consorzio Pubblico o di Comuni e che la richiesta sospensione dell'attività di trattamento creerebbe, in assenza di valide alternative al momento assenti, una estrema difficoltà per molti enti locali della Regione".

Sin dal novembre 2010, in occasione dell'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA presso il competente Comitato Regionale VIA della Regione Abruzzo, tutta la documentazione tecnica afferente il progetto dell'impianto di trattamento di matrici organiche non pericolose è stata depositata dalla scrivente a tutti gli organi della P.A. competenti in materia e, segnatamente, all'Amministrazione Comunale di Colonnella, con contemporanea pubblicazione del progetto per estratto nell'Albo Pretorio Comunale e nel Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo.

Nessuno dei soggetti aventi titolo, nemmeno il Comune di Colonnella, ebbe a sollevare eccezioni di sorta in ordine alla localizzazione dell'insediamento produttivo.

In particolare, la questione dei vincoli ambientali penalizzanti ed escludenti, è stata a suo tempo analizzata da codesto Comitato VIA della Regione Abruzzo, che ha rilasciato il parere favorevole n.1727 del 17/05/2011 ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, e del Piano Provinciale dei rifiuti della Provincia di Teramo, il quale individua espressamente l'area come idonea alla specifica attività di recupero rifiuti non pericolosi.

D'altro canto è bene evidenziare che il sito occupato dalla STAM, sede di uno stabilimento industriale dismesso, ricade in una Zona Industriale (Valle Cupa) che ai sensi del PRE vigente non è gravata da limitazioni escludenti attività potenzialmente insalubri e/o nocive.

Dunque, alla operatività della scrivente si è giunti grazie al rilascio dei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni dello stesso Comune di Colonnella riguardo a:

- agibilità dell'immobile per l'attività specifica di produzione di ammendanti compostati, mediante l'assenso alla modifica della destinazione d'uso dei locali (**Allegato n. 12**);
- approvazione di verifica di compatibilità idraulica del sito industriale (**Allegato n. 3**);
- conformità della attività proposta agli strumenti urbanistici vigenti (**Allegato n. 13**).

La compatibilità urbanistica, peraltro, è stata confermata anche successivamente, nello stesso procedimento per il riesame dell'autorizzazione AIA DPC026/96 del 12/05/2016 dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune Ing. Pierpaolo Petrone, con nota prot. 3794 dell'11/05/2016 (**Allegato n. 14**).

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, occorre osservare che gli impianti quale quello in oggetto debbono obbligatoriamente essere ubicati nelle aree industriali.

Rientrano in questa categoria le aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione territoriale, nonché le aree in cui già si svolgono attività di smaltimento rifiuti.

A scala regionale, le aree industriali sono l'ambito di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

A scala provinciale e comunale è necessaria l'integrazione delle informazioni sulle caratteristiche dei siti.

La localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti in aree a destinazione produttiva, ed in particolare in siti industriali dismessi da recuperare, costituisce fattore preferenziale prevalente, sempre che siano soddisfatti i criteri di sicurezza intrinseca di cui alla DGR 400/04 e s.m.i.

In tali casi, fatti salvi i vincoli direttamente da altre leggi regionali e statali, i fattori escludenti sono considerati penalizzanti e vengono valutati in sede autorizzativa.

In merito alle dichiarazioni rese da parte del Sig. Sindaco del Comune di Colonnella riguardo ai criteri localizzativi dell'impianto, palesemente insussistenti, si fa presente quanto segue:

- a) presenza di n. 4 case sparse nelle zone limitrofe (distanze inferiori a m. 200) alla Zona Industriale Valle Cupa:
 - A seguito della richiesta inoltrata dalla scrivente al SGR della Regione Abruzzo per il riesame dell'autorizzazione AIA DPC026/96 del 12/05/2016, lo stesso convocava la prima CdS per il 23/03/2017, e successivamente una seconda CdS in data 25/07/2017; in tali riunioni il Sindaco presentava una documentazione con cui dichiarava il non rispetto delle distanze, contenente "Certificati di residenza di undici nuclei familiari residenti nell'area di interesse, una planimetria catastale e uno stralcio aerofotogrammetrico con l'ubicazione dei fabbricati abitati, e uno stralcio PRE vigente nel quale erano indicati con campitura arancione la zona "B" a destinazione residenziale con l'indicazione dei nuclei abitati". A seguito dell'esame dell'intera documentazione presentata, gli Enti tecnici preposti provvedevano ad emettere i rispettivi pareri favorevoli di competenza, a seguito dei quali il SGR della Regione Abruzzo adottava i seguenti provvedimenti: Determina AIA n. DPC026/323 del 21 dicembre 2017, con cui la scrivente veniva autorizzata alla esecuzione di lavori di adeguamento impiantistico per la produzione di ammendante organico, e Determina AIA n. DPC026/7 del 12 gennaio 2018 con cui veniva integrata la precedente mediante il richiamo alle prescrizioni impartite nel giudizio del Comitato Regionale per la VIA del 17 maggio 2011. E' del tutto evidente che gli Enti tecnici, prima

dell'emissione dei pareri favorevoli, abbiano potuto verificare il pieno rispetto dei vincoli ambientali esistenti riguardo alle distanze da case sparse, mediante l'accertamento della totale infondatezza del suddetto documento prodotto dal Comune, in quanto le abitazioni citate sono visibilmente non abitate da anni ed in evidente stato di decadenza ed abbandono, ovvero adibite a rimessa di attrezzi agricoli, come facilmente verificabile dall'allegata documentazione fotografica (Allegato n. 15);

b) presenza di un nucleo abitato a distanza inferiore a m. 500

- Anche tale affermazione è totalmente priva di fondamento, in quanto il nucleo abitato è ben oltre il limite indicato, misurato dalla recinzione dello stabilimento STAM come facilmente verificabile dall'allegata documentazione fotografica (Allegato n. 16);

c) interferenza di "fattori escludenti" riferibili a funzioni sensibili (scuole, ospedali, ecc..)

- Tale affermazione è frutto di pura fantasia, tanto che il Comune ricorrente non è stato in grado di indicarne neppure uno.

Tutte le suddette ipotesi di presunte irregolarità localizzative dell'impianto sono state tal quali reiterate nel ricorso promosso dal Sindaco del Comune di Colonnella innanzi al TAR Abruzzo dell'Aquila, e sono state respinte con sentenza del 06/05/2020, che le ha considerate insussistenti e palesemente infondate (Allegato n. 10).

Per completezza documentale, è utile richiamare in questa sede i CRITERI LOCALIZZATIVI PREVISTI NEL NUOVO PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 2017 (pag. 495-496), al capitolo "**Distanza da case sparse**":

"La distanza tra impianti e case sparse può essere inferiore a quella prevista in Tabella 18.6-1 in presenza di adeguate opere di compensazione e/o mitigazione.

Esse sono comunque da valutare caso per caso in fase di micro-localizzazione o di progetto.

Le distanze, inoltre, dovranno essere valutate per le abitazioni per le quali è verificata l'effettiva residenza stabile di una o più persone.

Per tutte le tipologie di impianto di cui alla Tabella 18.2-1, la presenza di case sparse rappresenta un fattore di attenzione; le misure mitigative saranno conseguentemente da prevedersi per tutti le realizzazioni impiantistiche."

In merito a quanto sopra, resta da stabilire se abitazioni situate all'interno di una zona artigianale/industriale, specialmente se in stato di abbandono, possano continuare a conservare lo stato di abitabilità.

b) IMPLEMENTAZIONI IMPIANTISTICHE MIGLIORATIVE NON SOSTANZIALI

Le implementazioni impiantistiche migliorative non sostanziali introdotte in sede di revisione dell'AIA DPC026/96 del 12/05/2016, approvate mediante il provvedimento AIA DPC026/323 del 21/12/2017 integrata con determinazione DPC026/7 del 12/01/2018, si possono riassumere come di seguito:

- sostituzione totale delle tubazioni di aspirazione delle arie esauste;
- sostituzione dei sistemi di chiusura dei portali dello stabilimento;
- installazione di un impianto di trattamento di acque di prima pioggia presso il piazzale di manovra dei mezzi pesanti;

- *realizzazione impianto di depurazione biologico e fanghi attivi delle acque reflue prodotte nel ciclo lavorativo, con effluente interamente riciclato;*
- *l'installazione di impianto di essiccazione delle matrici fangose in entrata per la riduzione dell'umidità e quindi dei reflui idrici, integrato da un impianto di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione di energia elettrica e calore.*

Successivamente alla presunta "insussistenza dei requisiti minimi di funzionamento del presidio depurativo" espressa dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo nella relazione tecnica conseguente a seguito del sopralluogo con prelievo di emissioni in atmosfera eseguito in data 13/07/2020, la scrivente ha sottoposto alle competenti autorità SGR della Regione Abruzzo e ARTA Distretto Provinciale di Teramo le seguenti ulteriori proposte di modifica, in attesa di approvazione mediante confronto in apposito tavolo tecnico:

- *in data 23/07/2020, la scrivente ha chiesto il riesame del quadro emissivo riportato sui provvedimenti AIA in essere, in applicazione della DGR n. 1244 del 25/11/2005, ai fini del rispetto del numero di ricambi d'aria previsti dalla suddetta normativa per ciascun comparto operativo, completo dei criteri di dimensionamento e quadro emissivo risultante;*
- *in data 19/10/2020, la scrivente ha proposto modifiche impiantistiche finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni in atmosfera, consistenti nell'ampliamento degli impianti di biofiltrazione della fase ricezione e della fase ossidazione, per un aumento del volume filtrante complessivo del 44,7% per la prima e del 48% per la seconda rispetto ai presidi depurativi attualmente presenti, il tutto corredato da calcoli dimensionali, planimetrie esplicative e nuovo quadro emissivo risultante (**Allegato n. 17**);*

c) AMMENDANTE COMPOSTATO PRODOTTO

L'ammendante compostato prodotto dalla scrivente viene regolarmente controllato a cadenza mensile, come previsto dal Piano di monitoraggio e controllo redatto in sede di AIA, ed è sempre risultato in linea con quanto disposto dalla normativa nazionale rappresentata dal D. Lgs. 75/2010, come dai numerosi rapporti di prova contenuti nei documenti di tracciabilità redatti a cadenza trimestrale, regolarmente inviati al SGR della Regione Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo, ed a disposizione di Codesto Comitato a semplice richiesta.

*In riferimento al superamento del parametro "Indice respirometrico dinamico" nell'ammendante rilevato dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo in occasione dei prelievi eseguiti in data 29/07/2020 (**Allegato n. 18**), si fa presente che tale parametro, previsto dalla DGR 1244/05, non determina la "non conformità" dell'ammendante compostato misto prodotto dalla scrivente, in quanto non previsto dalla normativa nazionale specifica sui fertilizzanti D.lgs.75/2010, come espressamente puntualizzato dal dirigente del SGR Dott. Franco Gerardini nel parere esplicativo del 17/06/2020 inviato all'ARTA Dip. di L'Aquila (**Allegato n. 19**), nel quale viene chiaramente indicato che per l'Ammendante Compostato Misto (e quindi per analogia anche per l'Ammendante Compostato Misto con Fanghi), "l'attuale disposizione di riferimento non può che essere costituita dalla superiore normativa nazionale intervenuta (D.lgs.75/2010), alla quale si rimanda per le caratteristiche e requisiti necessari per la produzione e commercializzazione del compost come ammendante, che non rilevano parametri/limiti riconducibili all'Indice Respirometrico Dinamico (IRD), ritenendo di fatto superate le disposizioni regionali in merito".*

Come già esposto nelle varie comunicazioni inviate a Codesto CCR VIA, l'anomalo surplus di materiali organici in giacenza presso l'impianto all'epoca dei prelievi eseguiti in

data 29/07/2020, circostanza del tutto episodica e le cui motivazioni sono state ampiamente spiegate in precedenti comunicazioni, ed attualmente completamente normalizzata come rilevato dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo in occasione delle ultime verifiche effettuate nel mese di Dicembre 2020, ha avuto come effetto di impedire una loro corretta gestione, con possibile instaurazione, in concomitanza con le alte temperature della stagione estiva, di fenomeni di ripresa dell'attività biologica nei cumuli depositati, che ha potuto provocare in alcuni casi l'innalzamento del parametro segnalato, il quale viene comunque sistematicamente misurato dalla scrivente a cadenza mensile nel corso degli autocontrolli eseguiti da parte di Laboratori accreditati e certificati, risultando sempre conforme, così come tutti gli altri parametri previsti dal D.lgs. 75/2010.

d) EMISSIONI IN ATMOSFERA

In data 20/11/2020, la scrivente provvedeva ad inoltrare al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo i rapporti di prova sugli autocontrolli dei campioni delle emissioni convogliate in atmosfera sui parametri chimici prescritti (Polveri, NH₃, H₂S, COT), eseguite da Laboratorio analitico regolarmente accreditato e certificato, dai quali si evince il rispetto dei limiti tabellari previsti dalla vigente normativa (**Allegato n. 20**).

Si fa presente che nel corso dell'anno 2020 sono stati eseguiti numerosi lavori di manutenzione straordinaria all'impiantistica dedicata all'abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera, consistenti in:

- sostituzione di tutte le tubazioni in acciaio zincato di convogliamento delle arie esauste con nuove tubazioni in acciaio inossidabile;
- ripristino dei sistemi di acidificazione automatica della corrente di aria esausta in ingresso a ciascuno degli abbattitori a letto umido (scrubber), i quali erano in fase di revisione al momento del prelievo effettuato dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo del 13/07/2020;
- revisione e pulizia di tutti i sistemi di pompaggio e circolazione dell'acqua in controcorrente negli stessi abbattitori a letto umido (scrubber);
- installazione presso tutti i comparti di lavorazione di sistemi di ventilazione aggiuntivi per l'immissione di aria ambiente nelle zone interne, al fine di garantire il corretto ricambio di aria all'interno dei comparti stessi;
- ripristino dello strato filtrante dei biofiltri mediante aggiunta di materiale vegetale costituito da radici triturate, per un'altezza di circa 20 cm;
- installazione di contatori volumetrici del consumo di acqua al reintegro e allo spurgo dello scrubber, e in corrispondenza della condotta dedicata all'umidificazione del biofiltro.

In riferimento al provvedimento di diffida ed alla relativa sanzione amministrativa comminata dal SGR della Regione Abruzzo, con determina DPC026/247 del 18/11/2020 ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-quattordicesimo, commi 3 e 12, per il superamento del limite tabellare del parametro ammoniaca previsto dall'AIA vigente. a seguito di verifica ispettiva eseguita dall'ARTA Abruzzo in data 13/07/2020, si tiene a precisare che sia il provvedimento di diffida che la conseguente sanzione amministrativa poggiano su presupposti erronei, in quanto le modalità di prelievo dei campioni di emissioni in atmosfera eseguiti in tale data da parte di ARTA Abruzzo distretto provinciale di Teramo, come espressamente dichiarato dallo stesso Ente nelle relative relazioni tecniche, risultano essere difformi dalle modalità stabilite dalle stesse Linee Guida ARTA Abruzzo vigenti, nonché eseguite in maniera parziale e non rappresentativa della realtà emissiva aziendale, in quanto:

- *il prelievo di emissioni gassose in atmosfera veniva effettuato solo sul biofiltro E2 della fase ACT/ossidazione, e solo sulla metà dell'estensione totale dello stesso, in quanto il biofiltro è stato arbitrariamente considerato dall'ARTA Abruzzo come un doppio punto di emissione "separato e distinto", mentre nel quadro emissivo autorizzato con AIA tale punto di emissione viene chiaramente indicato come unitario, con struttura modulare divisa in due settori, secondo le indicazioni espressamente previste dal punto B.11 della DGR n. 1244 del 25/11/2005 e dalle Linee Guida ARTA Abruzzo in tema di monitoraggio delle emissioni gassose provenienti da impianti di compostaggio (cap. 1.5 par. 9 pag. 11);*
- *sempre nel medesimo prelievo, su tale metà dell'estensione totale del biofiltro, è stato adottato il criterio della suddivisione in totali numero venti sub aree (che quindi sarebbero dovute essere quaranta sul biofiltro totale), e il successivo campionamento è stato effettuato solo in tre di tali sub aree, di cui una a velocità maggiore, una media e una minore, il tutto in maniera difforme da quanto previsto dalle stesse Linee Guida ARTA Abruzzo, che stabiliscono in questo caso un numero minimo di cinque misurazioni, e quindi un minimo di dieci sul biofiltro totale, tutte a maggiore velocità;*
- *per quanto riguarda la determinazione del parametro NH₃ (ammoniaca) per il quale le Linee Guida ARTA Abruzzo stabiliscono come metodica ufficiale la Unichim 632, come riportato nel rapporto tecnico redatto dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo EA/06/2020 a pag. 3, mentre sui rapporti di prova AQ/006969/20, AQ/006970/20 e AQ/006971/20 viene indicata la metodica EPA CTM-027:1997, di cui non viene indicata l'equiparabilità alla metodica ufficiale; inoltre nei rapporti di prova non viene indicata l'incertezza di misura o errore standard, che viene menzionata solo sul rapporto tecnico EA/06/2020;*
- *per quanto riguarda la determinazione del parametro H₂S (acido solfidrico), per il quale le Linee Guida ARTA Abruzzo stabiliscono come metodica ufficiale la Unichim 634, mentre nel rapporto tecnico redatto dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo EA/06/2020 a pag. 3, e nei relativi rapporti di prova AQ/006972/20, AQ/006973/20 e AQ/006974/20 viene indicata la metodica NIOSH 6013:1994, di cui non viene indicata l'equiparabilità alla metodica ufficiale; inoltre nei rapporti di prova non viene indicata l'incertezza di misura o errore standard, che viene menzionata solo sul rapporto tecnico EA/06/2020;*
- *per quanto riguarda la determinazione del parametro COT (composti organici totali), per il quale le Linee Guida ARTA Abruzzo stabiliscono come metodica ufficiale la Unichim 631, mentre nel rapporto tecnico redatto dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo EA/06/2020 a pag. 3, e nei relativi rapporti di prova AQ/006975/20, AQ/006976/20 e AQ/006977/20 viene indicata la metodica NIOSH 6013:1994, di cui non viene indicata l'equiparabilità alla metodica ufficiale; inoltre nei rapporti di prova non viene indicata l'incertezza di misura o errore standard, che viene menzionata solo sul rapporto tecnico EA/06/2020;*

Nonostante le evidenti incongruenze sopra evidenziate, si fa presente che, al momento, la scrivente non ha ritenuto opportuno proporre alcun ricorso amministrativo per l'annullamento degli atti, e in data 15/12/2020 ha eseguito nei termini il relativo pagamento della sanzione amministrativa.

e) MONITORAGGI AMBIENTALI ESEGUITI DA ARPA MARCHE

*In data **13 luglio 2020**, in concomitanza con i prelievi di emissioni in atmosfera effettuati dall'ARTA Distretto Provinciale di Teramo, l'ARPA Marche Distretto Provinciale di Ascoli ha effettuato n. 2 campionamenti di aria ambiente con sacche in tedlar presso il sito aziendale*

della della scrivente, rispettivamente sul lato Nord-Est e lato Nord-Ovest dell'area esterna recintata, per la determinazione della presenza di ben n. 64 composti organici volatili; gli esiti analitici dei campioni prelevati come "Sacca Linea 1 – NE (Ingresso)" e "Sacca Linea 2 – NW" sono allegati alla presente (**Allegato n. 21**), ed hanno rilevato la presenza in quantità infinitesimali, in concentrazioni prossime al limite di quantificazione della metodica analitica, dei seguenti due composti:

1. Acetone

VALORE RICONTRATO SACCA 1 = $3.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$

VALORE RICONTRATO SACCA 2 = $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Al fine di valutare correttamente in maniera quantitativa la presenza di tale composto, ai fini sia odorigeni che tossicologici, si fa presente quanto segue:

- il VALORE DI SOGLIA DI PERCETTIBILITA' OLFATTIVA per tale parametro, secondo i valori di riferimento estrapolati dalla D.G.R 15/02/2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno", è pari a 42 ppm, valore che equivale a $99,77 \text{ mg}/\text{m}^3$, corrispondenti a $99.770 \mu\text{g}/\text{m}^3$, per cui la concentrazione rilevata è assolutamente trascurabile, pari al 0,0035 % della soglia di percezione odorigena medesima per la SACCA 1, e 0,0010 % per la SACCA 2;
- Il LIMITE TLV-TWA (time-weighted average), recepito dal D. Lgs. 81/08, che esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa, è pari a 500 ppm, equivalente a $1.210 \text{ mg}/\text{m}^3$, corrispondenti a $1.210.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$, per cui la concentrazione rilevata è assolutamente trascurabile, pari al 0,00029% della soglia tossicologica medesima per la SACCA 1, e 0,00005 % per la SACCA 2;

2. Isopropil Alcol

VALORE RICONTRATO SACCA 1 = $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$

VALORE RICONTRATO SACCA 2 = inferiore al limite di rilevabilità

Al fine di valutare in maniera quantitativa la presenza di tale composto, ai fini sia odorigeni che tossicologici, si fa presente quanto segue:

- il VALORE DI SOGLIA DI PERCETTIBILITA' OLFATTIVA per tale parametro, secondo i valori di riferimento estrapolati dalla D.G.R 15/02/2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno", è pari a 26 ppm, valore che equivale a $63,91 \text{ mg}/\text{m}^3$, corrispondenti a $63.910 \mu\text{g}/\text{m}^3$, per cui la concentrazione rilevata è assolutamente trascurabile, pari al 0,0015 % della soglia di percettibilità olfattiva medesima;
- Il LIMITE TLV-TWA (time-weighted average), che esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa, è pari a 200 ppm, valore equivalente a $492 \text{ mg}/\text{m}^3$, corrispondenti a $492.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$, per cui la concentrazione rilevata è assolutamente trascurabile, pari al 0,0002% della soglia tossicologica medesima.

Successivamente, nel periodo che va dal 04/08/2020 al 18/12/2020, l'ARPA Marche Distretto Provinciale di Ascoli Piceno ha effettuato, di concerto con l'ARTA Distretto Provinciale di Teramo, una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di sensori passivi ai fini della misurazione dei parametri NH₃ (ammoniaca) e H₂S (acido solfidrico), sia presso il sito aziendale della scrivente, con i sensori posti in adiacenza al punto di emissione E2 oggetto di prelievo da parte dell'ARTA in data 13/07/2020, sia presso alcune aziende limitrofe.

Il rapporto di monitoraggio relativo alle prime 5 campagne di misurazione, relative al periodo dal 04/08/2020 al 19/11/2020, è stato inoltrato alla scrivente in data 08/01/2021 (**Allegato n. 22**), ed ha evidenziato i seguenti risultati:

a) PARAMETRO H₂S (ACIDO SOLFIDRICO)

in tutte le campagne di monitoraggio, sia all'interno del sito industriale della scrivente, che presso Aziende produttive limitrofe al sito industriale della scrivente, le misurazioni inerenti tale parametro sono risultate inferiori al limite di rilevabilità della strumentazione utilizzata (4 µg/m³), per cui si può affermare che tale parametro è praticamente assente nell'aria ambiente, sia presso il sito aziendale che nelle sue zone limitrofe;

b) PARAMETRO NH₃ (AMMONIACA)

i sensori passivi posizionati sia all'interno del sito industriale della scrivente, posti in adiacenza al punto di emissione E2, già sottoposto a controllo da parte dell'ARTA Distretto Provinciale di Teramo in data 13/07/2020, nonché in Aziende produttive limitrofe al sito industriale della scrivente, hanno registrato nelle campagne di monitoraggio le seguenti misurazioni:

• presso il sito aziendale:

- *i valori rilevati risultano essere notevolmente inferiori ai LIMITI DI EMISSIONE CONSENTITI dall'Autorizzazione integrata ambientale attualmente in essere, in quanto il valore medio più alto registrato per tale parametro, pari a 247 µg/m³ per il periodo che va dal 11/08/2020 al 27/08/2020, equivale a circa 0,33 ppm, a fronte di un valore di emissione consentito per tale parametro di 5 mg/m³, corrispondente a 7 ppm, per cui la concentrazione rilevata è assolutamente trascurabile, pari al 4,28% del limite di emissione consentito dall'Autorizzazione integrata ambientale vigente;*
- *il VALORE DI SOGLIA DI PERCETTIBILITA' OLFATTIVA per tale parametro, secondo i valori di riferimento estrapolati dalla D.G.R 15/02/2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno", è pari a 0,2 ppm, valore che equivale a 150 µg/m³, per cui il valore medio più alto registrato per tale parametro per il periodo che va dal 11/08/2020 al 27/08/2020, pari a 247 µg/m³, equivalente a circa 0,33 ppm, è leggermente superiore alla soglia di percettibilità olfattiva, mentre il valore medio delle n. 5 misurazioni risulta essere in linea alla soglia medesima;*
- *Il LIMITE TLV-TWA (time-weighted average), recepito dal D. Lgs. 81/08, che esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa, è pari a 20 ppm, valore equivalente a 14 mg/m³, corrispondenti a 14.000 µg/m³, per cui il valore medio più alto registrato per tale parametro, per il periodo che va dal 11/08/2020 al 27/08/2020, pari a 247 µg/m³, equivalente a circa 0,33 ppm, è assolutamente trascurabile, pari al 1,76% della soglia tossicologica medesima;*

- presso i siti limitrofi al sito industriale STAM:

presso tutti i siti oggetto di monitoraggio limitrofi al sito industriale della scrivente sono stati rilevati valori di concentrazione assolutamente irrisori, ed in particolare:

- PUNTO P2 DITTA MECATRON (distanza m. 300 circa dal punto di emissione biofiltro E2):
 - il VALORE DI SOGLIA DI PERCETTIBILITA' OLFATTIVA per tale parametro, secondo i valori di riferimento estrapolati dalla D.G.R 15/02/2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno", è pari a 0,2 ppm, valore che equivale a 150 µg/m³, per cui il valore medio più alto registrato per tale parametro, pari a 11 µg/m³ per il periodo che va dal 11/08/2020 al 27/08/2020, è assolutamente trascurabile, pari al 7,33 % della soglia di percettibilità olfattiva medesima;
 - Il LIMITE TLV-TWA (time-weighted average), recepito dal D. Lgs. 81/08, che esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa, è pari a 20 ppm, valore equivalente a 14 mg/m³, corrispondenti a 14.000 µg/m³, per cui il valore medio più alto registrato per tale parametro, pari a 11 µg/m³ per il periodo che va dal 11/08/2020 al 27/08/2020, è assolutamente trascurabile, pari al 0,078% della soglia tossicologica medesima;
- PUNTO P3 DITTA EUROFRIGOR (distanza m. 600 circa dal punto di emissione biofiltro E2):
 - il VALORE DI SOGLIA DI PERCETTIBILITA' OLFATTIVA per tale parametro, secondo i valori di riferimento estrapolati dalla D.G.R 15/02/2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno", è pari a 0,2 ppm, valore che equivale a 150 µg/m³, per cui il valore medio più alto registrato per tale parametro, pari a 6 µg/m³ per il periodo che va dal 06/11/2020 al 19/11/2020, è assolutamente trascurabile, pari al 4,0% della soglia di percettibilità olfattiva medesima;
 - Il LIMITE TLV-TWA (time-weighted average), recepito dal D. Lgs. 81/08, che esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa, è pari a 20 ppm, valore equivalente a 14 mg/m³, corrispondenti a 14.000 µg/m³, per cui il valore medio più alto registrato per tale parametro, pari a 6 µg/m³ per il periodo che va dal 06/11/2020 al 19/11/2020, è assolutamente trascurabile, pari al 0,042% della soglia tossicologica medesima;
- PUNTO P11 DITTA ATR (distanza m. 100 circa dal punto di emissione biofiltro E2):
 - il VALORE DI SOGLIA DI PERCETTIBILITA' OLFATTIVA per tale parametro, secondo i valori di riferimento estrapolati dalla D.G.R 15/02/2012 n. IX/3018 della Regione Lombardia "Determinazioni generali in

merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”, è pari a 0,2 ppm, valore che equivale a 150 µg/m³, per cui il valore medio più alto registrato per tale parametro, pari a 104 µg/m³ per il periodo che va dal 27/08/2020 al 11/09/2020, è pari al 69,3% della soglia di percettibilità olfattiva, per cui sensibilmente inferiore;

- *Il LIMITE TLV-TWA (time-weighted average), recepito dal D. Lgs. 81/08, che esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa, è pari a 20 ppm, valore equivalente a 14 mg/m³, corrispondenti a 14.000 µg/m³, per cui il valore medio più alto registrato per tale parametro, pari a 104 µg/m³ per il periodo che va dal 27/08/2020 al 11/09/2020, è assolutamente trascurabile, pari al 0,742% della soglia tossicologica medesima.*

E' opportuno sottolineare che il Piano di Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo non prevede per il parametro Ammoniaca alcun valore soglia di salubrità dell'aria.

Dall'analisi dei dati risultanti dal monitoraggio condotto da ARPA Marche Distretto Provinciale di Ascoli Piceno nell'arco di cinque mesi (Agosto-Dicembre 2020), si evince chiaramente che nelle zone immediatamente limitrofe al sito industriale della scrivente non viene generato alcun impatto olfattivo molesto, in quanto i valori rilevati risultano essere di gran lunga inferiori ai limiti, quando completamente non rilevabili, per cui si può affermare senza tema di smentita che la scrivente non provoca nessun negativo impatto di tipo odorigeno e nessun tipo di contaminazione nelle zone circostanti il sito industriale, come peraltro già pubblicamente affermato dal Direttore Generale dell'ARPA Marche Dott. Marchetti a commento dei dati sopra esposti, in occasione di un incontro pubblico tenutosi presso il Comune di Montepiccolo (Ap) in data 19/08/2020.

*Si pone all'attenzione che il suddetto monitoraggio non è stato condotto con le metodiche previste dalla normativa vigente in tema di Olfattometria Dinamica di cui dalla norma UNI EN 13725:2004, al contrario di quanto normalmente effettuato dalla scrivente mediante l'utilizzo di sensore olfattometrico elettronico in continuo SACMI EOS 507/F in dotazione, l'unico in commercio pienamente conforme alla norma UNI 11761/2019, i cui risultati vengono regolarmente inviati dalla scrivente agli Enti di controllo preposti, e che vengono pienamente validati attraverso il confronto con i risultati ottenuti dall'ARPA Marche Distretto Provinciale di Ascoli Piceno mediante il monitoraggio sopra descritto. Infatti la scrivente, oltre ad aver effettuato tutte le prescrizioni dagli Organi di controllo, decideva fin dall'avvio dell'impianto, e quindi dal 2013 – pur non avendo alcun obbligo di legge - di investire cospicue risorse economiche, per l'installazione presso l'impianto del suddetto avanzato sistema elettronico di rilevamento odorigeno “in continuo” denominato “naso elettronico”, procedendo in seguito ad effettuare sistematiche campagne di monitoraggio, sia internamente al sito aziendale, che direttamente presso le abitazioni degli abitanti che segnalano molestie olfattive, con elaborazione di numerosi rapporti, le cui conclusioni sono state portate a conoscenza delle Autorità di controllo (**Allegati n. 23-24-25-26-27**), e che non hanno mai evidenziato il superamento di concentrazioni di odore superiori alle 300 Unità Odorimetriche, limite individuato dalle “Linee Guida per il monitoraggio delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di compostaggio e bioessiccazione” elaborate dall'ARTA Abruzzo. Occorre evidenziare che allo scopo di accertare la presenza di molestie olfattive nei dintorni del sito aziendale, la scrivente ha offerto sin dal 2013 la massima collaborazione al Comune di Colonnella, ma l'Ente non ha mai inteso cooperare in tal senso.*

Si sottolinea che i sopralluoghi eseguiti dal 2013 ad oggi da parte di tutti gli Enti preposti non hanno evidenziato criticità dal punto di vista odorigeno, come da rapporti di servizio della ASL di Teramo e dalla Provincia di Teramo già inviati a Codesto CCR-VIA, e come d'altronde confermato dalla stessa ARTA Dip Teramo e ARPAM di Ascoli Piceno in occasione delle varie visite ispettive eseguite nel corso dell'anno 2020.

*Alla luce di quanto sopra esposto, si porta all'attenzione di codesto SGR che a tutt'oggi non esiste alcun rilevamento oggettivo, eseguito nelle forme di Legge, che possa univocamente attribuire qualsivoglia responsabilità in capo alla scrivente in merito alle molestie olfattive lamentate nell'ampio territorio ipotizzato, sul quale insistono numerose industrie, allevamenti di vario tipo nonché impianti di depurazione delle acque reflue civili ed industriali (**Allegato n. 28**), dal momento che non è in alcun modo documentato e dimostrato il superamento dei limiti quali-quantitativi olfattometrici imposti dalla vigente legislazione emessi in atmosfera dalla scrivente stessa, e che non esiste alcuna attestazione da parte degli Enti di controllo circa la presenza di situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs 152/06 e sentenza n. 97 del TAR Lombardia sez. IV 16/01/2009, ragion per cui qualsiasi eventuale provvedimento inibitorio della continuità aziendale emesso da parte dell'Ente Regionale risulterebbe privo degli indispensabili presupposti amministrativi, e quindi non potrà che essere considerato come arbitrario e illegittimo, esponendo l'Autorità procedente al conseguente annullamento degli atti, nonché ad una inevitabile richiesta risarcitoria di tutti i danni materiali e immateriali da esse derivanti.*

CONCLUSIONI DELLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Alla luce di quanto sopra esposto, si possono trarre le seguenti conclusioni oggettive:

- 1. allo stato attuale non sussistono modifiche sostanziali rispetto alle condizioni di cui al Giudizio n. 1727 del 17/05/2011 emesso da Codesto Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, e tutte le variazioni e migliorie nel tempo apportate all'impianto sono state eseguite previa condivisione ed approvazione da parte dei competenti organi del SGR della Regione Abruzzo;*
- 2. le prescrizioni impartite nel Giudizio n. 1727 del 17/05/2011 riguardo alla tutela delle acque sotterranee sono state pienamente ottemperate;*
- 3. gli aspetti urbanistici e localizzativi dell'impianto sono integralmente conformi alla normativa vigente;*
- 4. non sussiste alcuna evidenza probatoria di impatti negativi verso l'ambiente circostante per la componente aria, viceversa esistono evidenze certificate circa l'assenza di qualsivoglia sfavorevole effetto su tale componente;*
- 5. non sussistono evidenze di impatti negativi verso l'ambiente circostante per la componente acque superficiali e sotterranee;*
- 6. l'ammendante compostato prodotto costituisce un fertilizzante naturale del tutto rispondente alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale vigente, ed in grado di apportare elementi utili ai fini agronomici e florovivaistici, nonché sostanza organica riciclata idonea al miglioramento delle caratteristiche dei terreni; esso viene attualmente commercializzato in tutta Italia ed anche in paesi Est europei (Croazia,*

Serbia), riscuotendo notevole apprezzamento come valida alternativa naturale ai fertilizzanti di sintesi.

Nel rimanere a completa disposizione per ogni altra eventuale delucidazione in merito a quanto sopra, nell'occasione si porgono i migliori saluti.

*Il direttore tecnico
ing. Mauro Scacchia*

STAM / s.r.l.
Z.I. Valle Cides
64010 Solaneta (TE)
P. IVA 01738480673